

COMUNE DI COGGIOLA



REGOLAMENTO COMUNALE DI ARMAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Adottato con delibera C.C. n. 48 del 30-09-2008

INDICE

Art. 1 – Campo di applicazione

Art. 2 – Numero e tipologia delle armi in dotazione

Art. 3 – Modalità di assegnazione dell'arma

Art. 4 – Modalità e casi di porto dell'arma

Art. 5 – Consegnatario delle armi

Art. 6 – Registro di carico delle armi e delle munizioni

Art. 7 – Doveri del consegnatario di armeria

Art. 8 – Prelevamento e versamento dell'arma - Custodia

Art. 9 – Doveri dell'assegnatario

Art.10 – Denuncia di smarrimento o furto dell'arma

Art.11 - Addestramento al tiro

Art.12 – Servizi di collegamento e di rappresentanza

Art.13 – Servizi fuori dell'ambito territoriale per soccorso, in supporto
o in convenzione

Art.14 – Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Art.15 – Disposizioni finali

ART. 1

Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina in attuazione alla L. 65/86 e al D.M. 4 marzo 1987, n. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi in armi degli appartenenti alla Polizia Municipale. I servizi armati possono essere eseguiti solo dagli appartenenti alla Polizia Municipale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza.

ART. 2

Numero e tipologia delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale equivale al numero delle unità dell'organico per le quali sia previsto il possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un'arma come dotazione di riserva. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto. Le armi in dotazione agli addetti devono essere scelte fra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni.

ART. 3

Modalità di assegnazione dell'arma

L'arma è assegnata sia in via continuativa che occasionale agli addetti al Servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente P.S.

Le armi quando non sono assegnate in via continuativa sono dall'assegnatario restituite a fine turno, comprese le munizioni e custodite in apposita cassaforte come indicato al successivo articolo 8.

A) ASSEGNAZIONE IN VIA CONTINUATIVA

1. L'assegnazione dell'arma in via continuativa sarà disposta dal Sindaco, previo favorevole accertamento mediante visita medico-legale presso la competente struttura pubblica dell'agente assegnatario, per un periodo non superiore ad anni uno, prorogabile con singoli provvedimenti dai quali dovranno rilevarsi:
 - a) le generalità complete dell'agente;
 - b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza;
 - c) la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.)
 - d) la descrizione del munizionamento.
2. Del provvedimento è fatta menzione, ed annualmente confermato, nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.
3. Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta in calce allo stesso provvedimento,
4. Un elenco delle assegnazioni fatte sarà trasmesso al Prefetto.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Sindaco, con apposito provvedimento che sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.

L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, tramite il numero di matricola dell'arma stessa. Ogni appartenente al Servizio è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.

B) ASSEGNAZIONE IN VIA OCCASIONALE

1. L'assegnazione dell'arma per servizi svolti occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa sarà disposto di volta in volta con provvedimento del Sindaco.
2. Il provvedimento dovrà contenere tutti i dati di cui alla precedente lettera A), punto n.1 da a) a d), nonché:
 - il servizio da espletare in armi;
 - la durata del servizio;
 - l'obbligo di riconsegnare l'arma appena ultimato il servizio.

ART. 4

Modalità e casi di porto dell'arma

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto, con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli addetti ai servizi interni sono esonerati dall'obbligo del porto ove siano assegnati esclusivamente a mansioni amministrative svolte in ufficio.

Gli addetti autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi hanno di norma facoltà di astenersi dal porto dell'arma, salvo nei casi di espletamento di attività ordinaria di P.G., di impiego in funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 7 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 ovvero, in assenza di altre direttive del Sindaco a carattere permanente, di diversa disposizione del Responsabile del Servizio. Nel qual caso l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.

Non possono portarsi in servizio armi diverse da quelle in dotazione ed in difformità dalle assegnazioni.

ART. 5

Consegnatario delle armi

Il consegnatario della dotazione delle armi è designato dal Sindaco, nella persona del più alto in grado dell'ufficio di Polizia Municipale o in caso di parità di grado dal più anziano di servizio, ovvero dell'unica figura professionale in servizio.

ART. 6

Registro di carico delle armi e delle munizioni

L'Ufficio di polizia è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Sindaco. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale.

Il servizio è dotato altresì di registri a pagine numerate e preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale. Per:

- le ispezioni settimanali e mensili;
- le riparazioni delle armi;
- i materiali occorrenti per le manutenzioni delle armi.

ART. 7

Doveri del consegnatario di armeria

Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza, in relazione a quanto previsto dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145:

- l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- la tenuta dei registri e della documentazione.

Le armi sono conservate prive di fondina.

Il consegnatario cura inoltre i seguenti adempimenti burocratici:

- a) predisposizione del provvedimento del Sindaco per la fissazione del numero delle armi e della relativa comunicazione al Prefetto;
- b) istruzione e predisposizione del provvedimento del Sindaco per l'assegnazione delle armi in via continuativa, la revisione annuale, la comunicazione al Prefetto, l'annotazione sul tesserino di identificazione o il rilascio di copia del provvedimento di assegnazione ai singoli assegnatari;
- c) predisposizione dei provvedimenti e delle comunicazioni del Sindaco al Prefetto per servizi fuori dell'ambito territoriale, per soccorso o in supporto;
- d) predisposizione dei provvedimenti per la esecuzione di corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e delle relative comunicazioni al Prefetto;
- e) Predisposizione della comunicazione del Sindaco al Prefetto al porto delle armi in campi di tiro al di fuori del territorio comunale nei giorni stabiliti.

ART. 8

Prelevamento - versamento dell'arma - custodia

L'arma assegnata di volta in volta è prelevata all'inizio del servizio e versata al consegnatario al termine del servizio stesso.

L'arma assegnata in via continuativa è prelevata presso il consegnatario previa annotazione degli estremi del provvedimento del Sindaco di assegnazione in via continuativa ed è versata quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute meno le condizioni per l'assegnazione stessa.

Le armi quanto non sono assegnate o sono state assegnate dall'assegnatario temporaneamente restituite e quelle eventualmente tolte di riserva comprese le munizioni, sono custodite in apposita cassaforte con serratura di sicurezza.

Le armi debbono essere consegnate e versate scariche.

ART. 9

Doveri dell'assegnatario

L'addetto alla Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni di cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma, curandone la manutenzione e le munizioni;
- c) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando, attivamente alle esercitazioni di tiro;
- d) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza per il maneggio dell'arma e delle munizioni, in modo da non costituire in nessun caso pericolo per l'incolumità propria od altrui.

A tal fine, dovrà in particolare:

- 1) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
- 2) evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché a doppio controllo risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
- 3) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
- 4) segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
- 5) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- 6) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

Il Sindaco potrà revocare il provvedimento di assegnazione dell'arma nei confronti dell'agente che venga meno ad una delle sopracitate norme di comportamento ed ogni qualvolta vi siano timori di pericolo per la pubblica incolumità. (Il provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'arma comporterà l'assegnazione dell'agente a mansioni amministrative d'ufficio, come disposto dall'art. 4 c. 2 del presente regolamento).

ART. 10

Denuncia di smarrimento o furto dell'arma

Dello smarrimento o del furto d'armi o di parti di esse nonché delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.

Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco il quale dopo una attenta valutazione delle circostanze e del fatto, ne darà notizia al Prefetto proponendo l'eventuale adozione di provvedimenti di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

ART. 11

Addestramento al tiro

Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualifica di Agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento. Dovranno frequentare ogni anno almeno un corso di lezione regolamentari di tiro a segno, presso un Poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. E' facoltà del Responsabile del Servizio di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al Servizio o per quelli che svolgono particolari servizi.

ART. 12

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori del territorio del comune sono svolti di massima senza armi.

ART. 13

Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso, in supporto o in convenzione

I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale comunque per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati di massima, senza armi. Tuttavia il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere che un contingente del personale inviato

per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale del comune presso cui il comando viene richiesto.

In caso di servizi convenzionati l'accordo siglato dalle amministrazioni disciplinerà l'utilizzo delle armi da parte degli agenti impegnati.

Nei casi previsti dal precedente art. 12 e dai precedenti commi, il Sindaco da comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori del territorio comunale, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

ART. 14 **Funzioni di pubblica sicurezza**

Gli addetti alla polizia municipale che collaborano con le forze di polizia di Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

ART. 15 **Disposizioni finali**

Il presente regolamento viene comunicato al Prefetto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo, ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.